



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: 202150/R.U.

**DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
UFFICIO LOTTO E LOTTERIE
IL DIRIGENTE**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

VISTO l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTO il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

VISTI gli articoli 9, comma 3, e 10 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

VISTO il decreto direttoriale del 3 giugno 2016, prot. 53953/R.U., di indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Linea PLUS 5€”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del citato decreto di indizione della lotteria “Linea PLUS 5€” che prevede che le interfacce di gioco debbano essere approvate con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

VISTO l’articolo 9-*bis* del decreto legge n. 87 del 2018, che ha, tra l’altro, previsto che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo, rinviando ad un decreto del Ministro della salute il compito di individuare il contenuto e le caratteristiche grafiche delle avvertenze;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2018, n. 254, che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-*bis*, ha definito il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee e telematiche;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. di associare alla citata lotteria “Linea PLUS 5€” l’interfaccia di gioco denominata “Nuovo 20X Linea PLUS” nelle versioni “online” e mobile”;

D E T E R M I N A

Articolo 1

1. E’ approvata l’interfaccia di gioco denominata “Nuovo 20X Linea PLUS” nella versione “online” e nella versione “mobile”, associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Linea PLUS 5€”.

La versione “online” dell’interfaccia di gioco “Nuovo 20X Linea PLUS” è presente, sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza.

La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “Nuovo 20X Linea PLUS”, è accessibile:

a) mediante connessione al sito mobile del concessionario ed al sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile;

b) mediante l'utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione "touch screen", ove compatibile con detta applicazione.

Articolo 2

1. Dopo l'acquisto della giocata, è presente sull'interfaccia di gioco "Nuovo 20X Linea PLUS" l'area di gioco costituita:

- in alto, da una sezione denominata "NUMERI VINCENTI" contenente l'immagine di quattro monete contraddistinte dal simbolo "€" e l'immagine di un cerchio contraddistinto dalla scritta "BONUS X10";
- in basso, da una sezione denominata "I TUOI NUMERI" contenente l'immagine di quindici blocchetti di banconote.

A destra, in basso, è presente un cerchietto contraddistinto dal simbolo "?", selezionando il quale si accede alle istruzioni di gioco.

In basso, a sinistra, è presente un riquadro, contraddistinto dalla scritta "STAI VINCENDO", che riporta l'indicazione della vincita eventualmente conseguita durante lo svolgimento del gioco.

2. La visualizzazione grafica della giocata si ottiene attraverso il procedimento di interazione di seguito descritto.

Si devono scoprire i numeri celati nella sezione "NUMERI VINCENTI", il numero celato sotto la scritta "BONUS X10" ed i numeri o simboli celati nella sezione "I TUOI NUMERI". Se si trovano, una o più volte, uno o più "NUMERI VINCENTI" ne "I TUOI NUMERI" si vince l'importo o la somma degli importi corrispondenti.

Se ne "I TUOI NUMERI" si trova il numero "BONUS X10", si vince 10 volte l'importo corrispondente.

Se ne "I TUOI NUMERI" si trova:

- il simbolo "2X" si vince 2 volte l'importo corrispondente;
- il simbolo "5X" si vince 5 volte l'importo corrispondente;
- il simbolo "10X" si vince 10 volte l'importo corrispondente;
- il simbolo "20X" si vince 20 volte l'importo corrispondente.

Dopo aver scoperto i "NUMERI VINCENTI", il numero "BONUS X 10" ed "I TUOI NUMERI", si deve selezionare una linea de «I TUOI NUMERI» che non contiene alcun numero o simbolo vincente,

come sopra indicati, per sostituirla con un'altra linea dei "I TUOI NUMERI" (Linea PLUS) recante l'immagine di cinque blocchetti di banconote. Successivamente si devono scoprire i numeri o i simboli celati sotto ciascuno dei cinque blocchetti di banconote della "Linea PLUS": se si trovano una o più volte, uno o più "NUMERI VINCENTI" si vince l'importo o la somma degli importi corrispondenti.

Se nella "LINEA PLUS" si trova il numero "BONUS X10", si vince 10 volte l'importo corrispondente.

Se nella "LINEA PLUS" si trova:

- il simbolo "2X" si vince 2 volte l'importo corrispondente;
- il simbolo "5X" si vince 5 volte l'importo corrispondente;
- il simbolo "10X" si vince 10 volte l'importo corrispondente;
- il simbolo "20X" si vince 20 volte l'importo corrispondente.

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità:

- attraverso il procedimento di interazione descritto al precedente comma 3;
- selezionando il riquadro "SCOPRI SUBITO" per visualizzare automaticamente le fasi di gioco e l'esito della giocata.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm., la presente determinazione è pubblicata nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione è pubblicata, altresì, sul sito del concessionario e sui siti dei punti vendita a distanza.

Roma, 18 dicembre 2018

Mario LOLLOBRIGIDA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*